

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo

GIULIANO

- Presidente -

R.G.N. 259/99

Kizanci wento

Oggetto

Dott. Ugo

Ţ

FAVARA

- Rel. Consigliere -

2861/99

Dott. Francesco

TRIFONE

- Consigliere -

cron. 2524

Dott. Giovanni Battista PETTI

- Consigliere -

Dott. Antonio

F

SEGRETO

- Consigliere -

Ud. 17/01/02

ha pronunciato la seguente

# SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **UFFICIO COPIE** 

Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € \_.

Avv.

IN LCA, in persona del suo Commissar ? GIII

Pazzaglia,

IL CANCELLIERE

domiciliata in ROMA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta Richiesta copia studio

contro

Ludovico

studio 10 presso

delega in atti;

Liquidatore

per diritti €

ricorrente

elettivamente

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE** 

nella sua qualità

dichiesta copia studio

dal Sig.

, P

procuratrice del figlio C

UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig.

2902

64

SPA, T

1

F:



#### - intimati -

# e sul 2° ricorso n° 02861/99 proposto da:

\*

C G , quale procuratrice generale di C A , elettivamente domiciliati in ROMA , presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO LO GIUDICE, giusta delega in atti;

# - controricorrente e ricorrente incidentale contro

SPA, con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott.

Pietro Bidone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO

SPADAFORA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO PANEPINTO, giusta delega in atti;

# - controricorrente al ricorso incidentale - contro

IN LCA, in persona del suo Commissario
Liquidatore Avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente
domiciliata in ROMA , presso lo studio
dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta
delega in atti;

### - controricorrente al ricorso incidentale -



#### nonchè contro

P G , T G , SAI IN NOME DEL FONDO
DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 54/98 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, emessa il 22/04/98 e depositata il 17/06/98 (R.G. 132/93);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA; udito l'Avvocato Stefano STELLACCI;

udito l'Avvocato Giuseppe TARANTO;

udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.

### Svolgimento del processo

In data 25.2.79 nei pressi del bivio Sant'Anna, in territorio di Enna, restavano coinvolte in un incidente stradale quattro automezzi e precisamente l'auto di R

F , condotta da C A , l'autocarro condotto dal proprietario T G , l'auto condotta dal proprietario M M , l'autotreno di proprietà di P F , condotta da P G . A se-



guito dell'incidente riportavano lesioni C A e

L G . Quest'ultimi, il primo rappresentato

dalla madre C G , convenivano dinanzi il Tribunale

di Enna con citazione del 6.7.89 T , G , P

F e G e le rispettive compagnie di assicurazione al fine di conseguire il risarcimento dei danni
subiti.

All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 14.5.93 dichiarava cessata la materia del contendere sia in ordine alla domanda del I , per avere transatto, sia in ordine alla chiamata in garenzia operata dalla Norditalia. Dichiarava, poi, che la responsabilità delle lesioni subite da C A era per il 25% a carico di T G e per il 75% a carico di P G . Quantificava il danno in lire 487.542.050, oltre rivalutazione ed interessi. Precisava, ancora, il Tribunale che poichè il pagamento era avvenuto molto dopo l'evento, sussisteva a carico degli assicuratori F e N l'obbligazione di corrispondere al C gli interessi ed il maggior danno da svalutazione.

Avverso detta sentenza proponevano appello la N

, in via principale, e la F. in via incidentale. Resisteva la C . La Corte di Appello di Caltanisetta con



sentenza del 17.6.99 dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da C G nei confronti della N . Condannava la F a corrispondere alla C , nella qualità, solo gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria dal 25.10.79 all'I.I2.80 sulla somma di lire 9.370.500 e fino al 20.12.89 sulla somma di lire 5.682.839, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal sinistro sino al saldo.

Confermava la condanna del T: e di P F
e G in solido, e nei rapporti interni in ragione del 25% a carico del primo e del 75% a carico degli
altri due, al risarcimento dei danni sofferti dal C
come liquidati dal Tribunale in lire 487.542.050, detratti
i massimali già corrisposti dalla F e N , lire
25 e 50 milioni rispettivamente.

Osservava, tra l'altro, la Corte che doveva ritenersi sussistente il nesso causale tra il comportamento imprudente del T e le lesioni subite dal C , atteso che la presenza dell'autocarro sulla carreggiata costituì la causa dell'incidente che altrimenti non si sarebbe verificato o, comunque, non si sarebbe verificato con gli effetti disastrosi che in realtà ebbe, atteso che il tampona-





mento anche violento da parte del Ponon avrebbe portato la Renault condotta dal Condessere schiacciata tra i due mezzi pesanti se non vi fosse stato l'autocarro del Toposto di traverso sulla corsia stradale. Confermava, pertanto, la Corte il concorso di colpa del Tonella misura del 25%. I secondi giudici ritenevano che le modalità del sinistro fossero state chiare sin dall'inizio per cui non si giustificava il comportamento dilatorio delle compagnie di assicurazione. Da ultimo, la Corte provvedeva a determinare il "quantum" dovuto dalle due compagnie considerati i pagamenti effettuati fino al raggiungimento dei rispettivi massimali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. F: sulla base di tre motivi sostenuti da memoria.

Hanno resistito con controricorso la N che ha presentato memoria e la C , nella qualità, quest'ultima ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi sostenuti da memoria ai quali ha resistito con controricorso la F .

Non hanno svolto difese P  $\qquad$  G  $\qquad$  e F  $\qquad$  nonchè T  $\qquad$  G  $\qquad$  .

### Motivi della decisione



Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art.335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Con il primo mezzo di annullamento la soc. F , denunziata la violazione dell'art. 2054 cc e 116 cpc, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto la corresponsabilità nel sinistro (25%) del suo assicurato devendo l'incidente attribuirsi al solo P che era sopraggiunto a velocità eccessiva provocando la collisione con la vettura del C1 . Assume, altresi, la ricorrente che la deposizione del teste M G andava diversamente valutata.

La doglianza non ha fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (10550/98), gli apprezzamenti del giudice del merito circa lo svolgimento del sinistro e la efficienza causale del comportamento delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità purchè la motivazione sia adeguata e coerente.

Nella specie, non è ora, censurabile la valutazione della Corte territoriale che ha proceduto alla stregua degli elementi probatori in atti alla ricostruzione del si-





nistro con diligente analisi delle circostanze accertate dando esauriente giustificazione del proprio convincimento in ordine alla responsabilità concorsuale del T il cui autocarro, se non avesse ostruito la strada non sarebbe stato causa dell'incidente. Tale incidente comunque avrebbe potuto verificarsi con conseguenze meno disastrose in quanto il tamponamento da parte del Pi non avrebbe portato la Renault ad essere schiacciata tra i due mezzi pesanti se come si è detto avanti non vi fosse stato l'autocarro del Ti posto di traverso sulla carreggiata (dettagliatamente sulla dinamica del sinistro pag.13 e ss della sentenza impugnata).

Con il secondo mezzo di annullamento la F , denunziata la violazione degli artt. 1218, 1219 e 1224 cc, degli artt. 18, 21, 25 della 1.990/69, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente condannato essa ricorrente al pagamento degli interessi e del maggior danno sul presupposto che l'adempimento della sua obbligazione fosse stato ritardato senza valide giustificazioni.

Si osserva in contrario che i secondi giudici hanno ritenuto con insindacabile valutazione di merito perché





congruamente motivata che le modalità del sinistro furono assolutamente chiare dopo pochi giorni sulla base delle dichiarazioni delle stesse persone coinvolte, onde non poteva ritenersi giustificato il ritardo nel pagamento dei massimali da parte delle compagnie che dovevano porre a disposizione del danneggiato le somme assicurate senza attendere l'ordine del giudice penale o la notifica dell'atto di citazione.

Con il terzo mezzo di annullamento la soc.F , denunziata la violazione degli artt. 51 e 201 legge fallimentare, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente emesso condanna in via diretta di essa ricorrente nonostante posta in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Si osserva in contrario che gli articoli richiamati impediscono solo ed esclusivamente l'inizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale e non la prosecuzione del giudizio di cognizione già pendente dinanzi il giudice ordinațio (Cass. 5220/84).

Va, pertanto, respinto anche il terzo mezzo e con esso l'intero ricorso principale.



Con il primo motivo del ricorso incidentale la C1 , denunziata la violazione degli artt.1176,I2I9,I223,I224 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello non avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere non essendo stati pagati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull'importo del massimale.

Si osserva in contrario che i giudici del merito hanno valutato sia l'importo della rivalutazione che degli interessi sul capitale versato ed attesa la corrispondenza con quanto pagato dalla Normanno dichiarato, cessata la materia del contendere. Peraltro, la ricorrente incidentale contesta i conteggi alla stregua di una relazione contabile irritualmente prodotta in questa sede il che rende irricevibile per novità della questione la doglianza prospettata. Parimenti inammissibile la censura avente ad oggetto grado la compensazione delle spese del grado di appello essendo il relativo provvedimento riservato all'insindacabile giudizio dei giudici del merito.

Con il secondo mezzo di impugnazione la C , denunziata la violazione degli artt.1219,1223,1916 cc, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimen-



to, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente non riconosciuto ad essa ricorrente il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione sulle somme pagate dalle compagnie di assicurazioni alle Unità sanitarie.

Si osserva in contrario che il diritto di surroga previsto dall'art. I9I6 cc consente il subentro dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo nella stessa posizione
dell'assicurato. Il danneggiato perde, pertanto, la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento spettante
all'ente previdenziale.

Essendo incontroverso che sia avvenuto con effetto liberatorio per gli assicuratori il rimborso a favore della U.S.L., il danneggiato non ha né la legittimazione, nè tantomeno l'interesse ad ottenere una condanna per il pagamento degli accessori della obbligazione principale già adempiuta. Da ciò segue che la ricorrente C non ha alcun interesse e diritto a chiedere gli accessori sulle somme pagate alle USL e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della C ... Anche il ricorso incidentale va, quindi, respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti





costituite le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Così deciso in Roma il 17.1.2002.

IL CONSIGLIERE EST.

ly Javara

IL PRESIDENTE

IL CANCEL MERE C1 Dott.see Maria Aiello

Depositata in Cancelleria

Oggi, 27.06.02

IL CANCELUE AE C1

Donesse Map Airello

1097/19,11 4567 80,99 TOT. 160,10

2061 Mil

300 300 300

H Dirigente Ares Serviziones Horizonto Dort.ssa Maria Grazia Di Filippo)
Responsabile Serviziones Giudziani
(Dr. M. Fort C. Crafii)